CHIARIMENTI IN MERITO ALLA AUTENTICA DI FIRMA DELLA GARANZIA PROVVISORIA – PUNTO 11.2.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA

In riferimento al punto 11.2.3 del disciplinare di gara relativo a "riportare l'autentica della sottoscrizione" si precisa che tale autentica è da intendersi come autentica NOTARILE. La polizza deve essere pertanto corredata sia da autentica di firma (11.2.3) sia da dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme della procura notarile (11.2.4) attestante il potere del fideiussore di impegnare, con la sottoscrizione, la Società nei confronti della Stazione Appaltante. I requisiti di cui ai punti 11.2.3 e 11.2.4 possono altresì essere contenuti in un'unica dichiarazione notarile attestante sia l'autentica della firma sia il potere di impegnare la Società.

Si evidenzia che l'autentica della sottoscrizione apposta alla polizza, non sanziona una carenza formale, bensì un inadempimento sostanziale, tant'è che tale causa di esclusione si può ricondurre a quelle indicate dall'art. 46, comma 1-bis del Codice dei contratti.

L'importanza dell'autentica della sottoscrizione sulla polizza attesta circa la provenienza della polizza stessa per cui non sussistono rischi per la Stazione Appaltante nel caso in cui si debba azionare la garanzia in parola.

A tal proposito vedasi Consiglio di Stato – sez. VI n 3365 del 6.6.2011- parere Autorità di Vigilanza n 118/2012 e n 10/2014.